

Decreto-legge del 16/10/2017 n. 148 -

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017

Articolo 1 ter

Art. 1-ter. (Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute).

Articolo 1 ter -

Art. 1-ter. (Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute).

In vigore dal 06/12/2017

Modificato da: Legge del 04/12/2017 n. 172 Allegato

1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127](#), e dall'[articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'[articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#):

a) e' in facolta' dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonche' alla tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;

b) in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695](#), e' in facolta' dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo, nonche' l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

4. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'[articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), situati nelle zone montane di cui all'[articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601](#).

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.

6. All'[articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127](#), le parole: "all'articolo 11, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11, comma 2-bis".

[Torna al sommario](#)

